



COMUNE di CORTENO GOLGI

Provincia di Brescia

STATUTO

Approvato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 27 del 17 settembre 1991 e n. 41 del 28 ottobre 1991

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 20 settembre 1994

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 18 ottobre 2024

INDICE SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 - Comune di Corteno Golgi
- Art. 2 - Territorio, gonfalone e stemma
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Tutela e salute
- Art. 5 - Tutela del patrimonio naturale, storico e artistico
- Art. 6 - Promozione dei beni culturali, dello sport e del tempo libero
- Art. 7 - Assetto e utilizzazione del territorio
- Art. 8 - Sviluppo economico
- Art. 9 - Programmazione, economico-sociale e territoriale
- Art. 10 - Partecipazione, decentramento, cooperazione
- Art. 11 - Servizi pubblici

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

- Art. 12 - Albo pretorio
- Art. 13 - Il consigliere comunale
- Art. 14 - Doveri del consigliere
- Art. 15 - Poteri del consigliere
- Art. 16 - Dimissioni del consigliere
- Art. 17 - Consigliere anziano
- Art. 18 - Gruppi consiliari

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 19 - Il Consiglio comunale. Poteri
- Art. 20 - Prima adunanza
- Art. 21 - Convocazione del Consiglio Comunale
- Art. 22 - Ordine del giorno
- Art. 23 - Consegna dell'avviso di convocazione
- Art. 24 - Numero legale per la validità delle sedute
- Art. 25 - Numero legale per la validità delle deliberazioni
- Art. 26 - Pubblicità delle sedute
- Art. 27 - Delle votazioni
- Art. 28 - Commissioni consiliari permanenti
- Art. 29 - Commissioni speciali
- Art. 30 - Regolamento interno

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

NOMINA - DURATA IN CARICA - REVOCA

- Art. 31 - Composizione della Giunta comunale
- Art. 32 - Nomina degli Assessori
- Art. 33 - Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore
- Art. 34 - Durata in carica - Revoca - Decadenza

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

- Art. 35 - Competenze e attribuzioni
- Art. 36 - Gli Assessori
- Art. 37 - Adunanze e deliberazioni

CAPO IV

IL SINDACO

- Art. 38 - Ruolo e funzioni
- Art. 39 - Competenze
- Art. 40 - Il Prosindaco ed il Consultore
- Art. 41 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco
- Art. 42 - Mozione di sfiducia
- Art. 43 - Il Vice Sindaco
- Art. 44 - Divieto di incarichi e consulenze

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

- Art. 45 - Libere forme associative
- Art. 46 - Consultazioni
- Art. 47 - Diritto di petizione
- Art. 48 - Interrogazioni
- Art. 49 - Diritto d'iniziativa
- Art. 50 - Procedura per l'approvazione della proposta
- Art. 51 - Referendum consultivo

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO AMMINISTRATIVO

- Art. 52 - Diritto di partecipazione al procedimento
- Art. 53 - Comunicazione dell'avvio del procedimento

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E INFORMAZIONE

- Art. 54 - Pubblicità degli atti
- Art. 55 - Diritto di accesso

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

- Art. 56 - Istituzione. Attribuzioni
- Art. 57 - Nomina
- Art. 58 - Requisiti
- Art. 59 - Durata in carica, decadenza e revoca
- Art. 60 - Sede, dotazione organica, indennità
- Art. 61 - Rapporti con gli organi comunali
- Art. 62 - Modalità e procedure d'intervento

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Art. 63 - Principi e criteri direttivi
- Art. 64 - Personale
- Art. 65 - Segretario comunale
- Art. 66 - Vice segretario
- Art. 67 - Compiti dirigenziali
- Art. 68 - Incarichi di dirigenza
- Art. 69 - Direzione di aree funzionali

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE COMUNALE

- Art. 70 - Costituzione e partecipazione
- Art. 71 - Istituzioni
- Art. 72 - Vigilanza e controlli
- Art. 73 - Personale

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

- Art. 74 - Demanio e patrimonio
- Art. 75 - Beni patrimoniali disponibili
- Art. 76 - Contratti
- Art. 77 - Contabilità e bilancio
- Art. 78 - Controllo economico - finanziario
- Art. 79 - Controllo di gestione

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

- Art. 80 - Ambito di applicazione dei regolamenti
- Art. 81 - Procedimento di formazione dei regolamenti

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

- Art. 82 - Modalità

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Articolo 1
Comune di Corteno Golgi

1. Il Comune di Corteno Golgi è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle Leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.

Articolo 2
Territorio Gonfalone e Stemma

1. Il Comune di Corteno Golgi è costituito dalle comunità delle popolazioni del Capoluogo e dai territori delle frazioni di Santicolo - Galleno - S.Pietro - Lombro - Megno - Doverio - Ronco - S.Antonio - Piazza.
2. Capoluogo e sede degli organi comunali sono siti a Corteno Golgi.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma adottati con deliberazione del Consiglio Comunale ed approvato con D.P.R. 11.10.1983, raffigurante S.Martino Vescovo di Tours.
4. L'uso del gonfalone per fini non istituzionali è vietato.

Articolo 3
Finalità

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico e garantisce la partecipazione dei cittadini singoli o associati, alle scelte politiche della comunità.

Articolo 4
Tutela della salute

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute; attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.

Articolo 5
Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il Comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico ed archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.

Articolo 6
Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale, anche nelle sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali.
2. Incoraggia e favorisce lo sport dilettantistico ed il turismo sociale e giovanile.

3. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della Legge 8 giugno 1990, N. 142.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'art. 79, comma 3, del presente Statuto che dovrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle sole spese di gestione, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità di carattere sociale, perseguite dagli Enti.

Articolo 7 **Assetto ed utilizzazione del territorio**

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica, al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predisporre la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo le esigenze e le priorità definite dai piani pluriennali di attuazione.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e di circolazione, adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante, con particolare riguardo alle esigenze lavorative, scolastiche e turistiche.
5. Predisporre idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica ed edilizia e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali.

Articolo 8 **Sviluppo economico**

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato, con particolare riguardo a quello artistico; adotta iniziative atte a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, al fine di consentire una più vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.

Articolo 9 **Programmazione economico sociale e territoriale**

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 3, commi 5 6 7 ed 8, della Legge 8 giugno 1990 N. 142, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune provvede ad acquisire, per ciascun obiettivo, l'apporto dei sindacati, delle formazioni sociali, economiche e culturali operanti nel suo territorio.

Articolo 10 **Partecipazione, cooperazione**

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando la effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'art. 3 della Costituzione e dell'art. 6 della Legge 8 giugno 1990 N. 142.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei, organizzando incontri, convegni, mostre, rassegne e stabilendo rapporti permanenti con gli organi di comunicazione di massa.

3. Il Comune, per favorire un efficiente esercizio dei servizi comunali, attua idonee forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Articolo 11 **Servizi pubblici**

1. Il Comune per la gestione dei servizi che per la loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre :

- a) la costituzione di aziende municipalizzate;
- b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri comuni, interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale.

Articolo 12 **Albo pretorio**

1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad " Albo Pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I

I CONSIGLIERI COMUNALI

Articolo 13 **Il consigliere comunale**

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato e non può essere chiamato a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda delle proprie funzioni ed attività, sono stabiliti dalla Legge.

Articolo 14 **Doveri del consigliere**

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle Commissioni Consiliari permanenti delle quali fanno parte.
2. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale, d'ufficio o su istanza di qualunque elettore del Comune, dopo decorso il termine di dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

Articolo 15
Poteri del consigliere

1. Il consigliere esercita il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio Comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dalle aziende ed Enti ad esso dipendenti tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato.
3. Le forme e i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio, nei casi specificamente determinati dalla Legge.
5. Per il computo dei quorum previsti dall'art. 45, commi 2 e 4, della Legge 8 giugno 1990 N. 142, si fa riferimento al numero di consiglieri assegnati al Comune.

Articolo 16
Dimissioni del consigliere

1. Le dimissioni del consigliere comunale devono essere presentate per iscritto al Sindaco.
2. Le dimissioni del consigliere dalla carica sono irrevocabili e non necessitano della presa d'atto. Fino alla surrogazione, che deve avvenire entro 20 giorni dalla data di presentazione delle dimissioni, il Consigliere dimissionario conserva tutte le sue prerogative. Le dimissioni o la decadenza in simultanea di almeno la metà dei Consiglieri comporta lo scioglimento del Consiglio.

Articolo 17
Consigliere anziano

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto nelle elezioni la maggior cifra individuale con esclusione del Sindaco eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

Articolo 18
Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi composti, a norma di regolamento, da uno o più componenti.
2. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo e la consistenza numerica di ognuno di essi.
3. Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento.

CAPO II

IL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 19
Il Consiglio Comunale. Poteri

1. Il Consiglio Comunale rappresenta la collettività Comunale, determina l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione.
2. Adempie alle funzioni specificamente demandategli dalle leggi statali e regionali.
3. L'esercizio delle potestà e delle funzioni consiliari non può essere delegato.

Articolo 20

Prima adunanza

1. La prima adunanza del nuovo Consiglio Comunale è riservata alla convalida degli eletti, alla comunicazione dei componenti della Giunta Comunale e per la discussione e approvazione degli indirizzi generali di governo.
2. Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta e la seduta deve tenersi entro i successivi 10 giorni.
3. La seduta è presieduta dal Sindaco.
4. La seduta è pubblica e la votazione è palese, ad essa possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.
5. Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni si applicano le norme previste, rispettivamente, dagli artt. 23 e 24 del presente Statuto.

Articolo 21

Convocazione del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco, cui compete, altresì la fissazione del giorno dell'adunanza.
2. Esso si riunisce in sessione ordinaria dal 1° gennaio al 15 luglio e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.
3. Il Consiglio può essere convocato in via straordinaria:
 - a) per iniziativa del Sindaco;
 - b) su richiesta di un quinto dei consiglieri in carica.
4. Nei casi di cui alla precedente lettera b) l'adunanza deve essere tenuta entro venti giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta.
5. In caso d'urgenza la convocazione può aver luogo con un preavviso di almeno ventiquattro ore. In questo caso ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente su richiesta della maggioranza dei consiglieri presenti.

Articolo 22

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale è stabilito dal Sindaco, secondo le norme del regolamento.

Articolo 23

Consegna dell'avviso di convocazione

1. L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, deve essere pubblicato all'albo pretorio e notificato dal messo comunale al domicilio dei consiglieri, nei seguenti termini:
 - a) almeno 5 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni ordinarie;
 - b) almeno 3 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, qualora si tratti di sessioni straordinarie;
 - c) almeno 24 ore prima dell'adunanza, per i casi d'urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già iscritti all'ordine del giorno.
2. Si osservano le disposizioni dell'art. 155 del codice di procedura civile.

Articolo 24

Numero legale per la validità delle sedute

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza della metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente, per la validità dell'adunanza, l'intervento di almeno quattro consiglieri.

3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione, ove non ne sia stato dato avviso nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo precedente e non intervenga alla seduta la metà dei consiglieri assegnati.

4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:

- a) i consiglieri tenuti obbligatoriamente ad astenersi;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
- c) gli assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione, ma non hanno diritto di voto.

Articolo 25

Numero legale per la validità delle deliberazioni

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.

2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

- a) coloro che si astengono;
- b) coloro che escono dalla sala prima della votazione.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Articolo 26

Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Articolo 27

Delle votazioni

1. Le votazioni hanno luogo con voto palese.

2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

Articolo 28

Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio Comunale si articola in commissioni consiliari permanenti, a rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi, realizzata mediante voto plurimo.

2. Il regolamento stabilisce il numero delle commissioni permanenti, la loro competenza per materia, le norme di funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori.

3. Le commissioni consiliari permanenti, nell'ambito delle materie di propria competenza, hanno diritto di ottenere dalla Giunta Comunale e dagli enti ed aziende dipendenti dal Comune notizie, informazioni, dati, atti, audizioni di persone, anche ai fini di vigilanza sull'attuazione delle deliberazioni consiliari, sull'amministrazione comunale, sulla gestione del Bilancio e del patrimonio comunale. Non può essere opposto alle richieste delle commissioni il segreto d'ufficio.

4. Le commissioni consiliari permanenti hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli assessori, nonché, dei dirigenti e dei titolari degli uffici comunali e degli enti ed aziende dipendenti.

5. Il Sindaco e gli assessori hanno diritto di partecipare ai lavori delle commissioni permanenti, senza diritto di voto.

6. Alle commissioni consiliari permanenti non possono essere attribuiti poteri deliberativi.

7. I componenti che non partecipano alle commissioni consiliari per 3 sedute consecutive decadono dalla carica.

Articolo 29
Commissioni Speciali

1. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un terzo dei consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza dei consiglieri presenti, per svolgere inchieste sull'attività amministrativa del Comune.
2. La deliberazione di cui al comma precedente stabilisce la composizione della Commissione, i poteri di cui È munita, gli strumenti per operare e il termine per la conclusione dei lavori.
3. Si applicano le disposizioni dell'Art. 101 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 30
Regolamento interno

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale, nelle materie di cui al Capo I e al Capo II del presente Titolo, sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.
2. La stessa maggioranza è richiesta per le modificazioni del regolamento.

CAPO III

LA GIUNTA COMUNALE

SEZIONE I

NOMINA - DURATA IN CARICA - REVOCA

Articolo 31
Composizione della Giunta comunale

1. La Giunta comunale si compone dal Sindaco, che la presiede, e da 2 assessori.

Articolo 32
Nomina degli assessori

1. Gli assessori sono nominati dal Sindaco che designa altresì fra di essi il Vice Sindaco.
2. Il Sindaco comunica la nomina al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Il Sindaco può nominare ad Assessore cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

Articolo 33
Ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.
2. Non possono contemporaneamente far parte della Giunta comunale ascendenti e discendenti, fratelli, coniugi, affini di primo grado, adottandi e adottati.

Articolo 34
Durata in carica - Revoca - Decadenza

1. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole, rimangono in carica fino all'insediamento dei successori.
2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio.
3. La Giunta decade a seguito di approvazione di mozione di sfiducia che deve essere motivata e sottoscritta da almeno i due quinti dei consiglieri assegnati e votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

SEZIONE II

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

Articolo 35
Competenze e attribuzioni

1. La Giunta è l'organo che compie tutti gli atti d'amministrazione del Comune che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto alla competenza del Consiglio Comunale o ad altri soggetti.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali, collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Articolo 36
Gli Assessori

1. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, le funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché, ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificatamente definiti nella delega predetta. La delega conferisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può, motivandola, essere revocata dal Sindaco in qualsiasi momento.
2. Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate dal Sindaco al Consiglio comunale nella prima adunanza successiva al loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe vengono comunicate dal Sindaco al Consiglio ed alle Autorità competenti nello stesso termine.
3. Le dimissioni o la cessazione dall'Ufficio di Assessore per altra causa sono presentate al Sindaco e comunicate dallo stesso al Consiglio Comunale nella prima adunanza utile.
4. Chi ha ricoperto in due mandati consecutivi la carica di Assessore non può essere nel mandato successivo ulteriormente nominato Assessore.

Articolo 37
Adunanze e deliberazioni

1. La Giunta comunale è convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
5. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

CAPO IV

IL SINDACO

Articolo 38

Ruolo e Funzioni

1. Il Sindaco è il responsabile dell'amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove da parte degli organi collegiali e dell'organizzazione del Comune le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.
2. Il Sindaco o chi ne fa legalmente le veci esercita le funzioni di Ufficiale di Governo, nei casi previsti dalla legge.
3. Esercita le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi regionali, secondo le modalità previste dalle leggi stesse e dal presente Statuto.
4. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 il Sindaco si avvale degli uffici comunali.
5. Il distintivo del Sindaco È la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.
6. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Sindaco non È, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile.

Articolo 39

Competenze

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni:
 - 1 - Convoca il Consiglio Comunale e la Giunta, fissandone l'ordine del giorno.
 - 2 - Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, con il concorso degli Assessori e con la collaborazione del Segretario Comunale.
 - 3 - Quale Ufficiale di Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune, secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
 - 4 - Il Sindaco è garante della legge, dell'attuazione dello Statuto, dell'osservanza dei Regolamenti.
 - 5 - Il Sindaco assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.
 - 6 - Impartisce direttive al Segretario comunale in ordine al funzionamento ed alla gestione ottimale di tutti gli uffici ed i servizi.
 - 7 - Il Sindaco, quale capo dell'amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per l'osservanza di norme di leggi e dei Regolamenti, per prescrivere adempimenti o comportamenti da tenersi nel verificarsi di particolari situazioni.
 - 8 - Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene e di polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
 - 9 - Può incaricare i Consiglieri Comunali di seguire specifici settori della Pubblica Amministrazione o dell'organizzazione comunale, tenendo conto anche della suddivisione in frazioni del territorio comunale.
 - 10- Conferisce la qualifica di messo comunale al personale comunale secondo le necessità di servizio.
 - 11- Convoca i comizi per i referendum consultivi.
 - 12- Rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché, le autorizzazioni e le concessioni edilizie.
 - 13- Emette provvedimenti in materia di occupazioni d'urgenza, di espropri nel rispetto delle norme stabilite dalla Legge.
 - 14- Assegna alloggi di edilizia residenziale pubblica.
 - 15-Approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali.
 - 16- Determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici, dei servizi e degli esercizi comunali.

17- Adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla Legge e dal Regolamento alla Giunta ed al Segretario comunale.

18- Stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manca nel Comune una figura "direttiva", ausiliaria del Segretario "rogante".

19- Acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati.

20- Promuove direttamente, o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.

21- Compie tutti quegli atti, in collaborazione con gli Assessori e con i funzionari comunali, che sono finalizzati al perseguimento degli obiettivi di economicità efficienza ed efficacia delle attività e dei servizi di competenza del Comune, in attuazione dei programmi approvati dal Consiglio comunale ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta comunale.

22- Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalla legge.

23- Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre all'esame del Consiglio comunale nel rispetto dei termini previsti dalla legge e dal regolamento.

24- Nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, ed Istituzioni sulla base degli indirizzi definiti dal Consiglio comunale.

Articolo 40

Il Prosindaco ed il Consultore

1. Il Sindaco, al fine di promuovere la coesione sociale, migliorare la gestione del Comune e renderla il più possibile aderente alle necessità della collettività, può nominare in ciascuna frazione un Prosindaco, anche non Consigliere Comunale.

2. La carica è onorifica e gratuita.

3. Ogni Prosindaco risponde direttamente al Sindaco, rappresenta le istanze della comunità in cui vive, e promuove la partecipazione e la consultazione dei cittadini.

4. Nell'espletamento del proprio ruolo, i Prosindaci possono essere coadiuvati da Consulori, anch'essi di nomina sindacale, in relazione a specifiche materie. Anche la carica di Consultore è a titolo onorifico e gratuito.

5. Il Sindaco può invitare i Prosindaci alle sedute della Giunta e del Consiglio Comunale.

Articolo 41

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. A causa delle dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. In tal caso le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 42

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

2. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Articolo 43
Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco la delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento.
2. Delle deleghe conferite al Vice Sindaco deve essere fatta comunicazione al Consiglio, nella prima seduta utile, ed agli organi previsti dalla legge.
3. A causa di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco, la Giunta decade ed il Consiglio viene sciolto anticipatamente. In tal caso il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alle nuove elezioni, ma le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.

Articolo 44
Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco nonché, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali È vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Articolo 45
Libere forme associative

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili.
2. Gli utenti dei predetti servizi possono costituirsi in comitati di gestione, secondo le norme del regolamento, che ne definisce le funzioni, gli organi rappresentativi ed i mezzi.
3. I comitati di gestione riferiscono annualmente della loro attività, con una relazione che è inviata al Consiglio Comunale.

Articolo 46
Consultazioni

1. Il Comune consulta, anche su loro richiesta, le organizzazioni dei sindacati dei lavoratori dipendenti ed autonomi, le organizzazioni della cooperazione e le altre formazioni economiche e sociali.
2. Il regolamento stabilisce le modalità ed i termini della consultazione.

Articolo 47
Diritto di petizione

1. I cittadini e le organizzazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere petizioni al Consiglio Comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. La competente Commissione consiliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle petizioni.

3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio del diritto di petizione.

Articolo 48 **Interrogazioni**

1. Le Associazioni di cui al precedente art. 45, comma 1, possono rivolgere interrogazioni scritte al Consiglio Comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
2. La risposta è data per iscritto, con le modalità stabilite dal regolamento.

Articolo 49 **Diritto d'iniziativa**

1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in articoli o in uno schema di deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un terzo della popolazione elettorale risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. L'iniziativa di cui al comma 1, si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di una o più frazioni, che rappresentino complessivamente almeno la metà... della popolazione elettorale.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto d'iniziativa le seguenti materie:
 - a) tributi e bilancio;
 - b) espropriazione per pubblica utilità;
 - c) designazioni e nomine;
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto di iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto o dello schema, dalla segreteria comunale.

Articolo 50 **Procedura per l'approvazione della proposta**

1. La Commissione consiliare, alla quale il progetto d'iniziativa popolare viene assegnato, decide sulla ricevibilità ed ammissibilità formale delle proposte e presenta la sua relazione al Consiglio Comunale, entro il termine di novanta giorni.
2. Il Consiglio è tenuto a prendere in esame la proposta d'iniziativa entro sessanta giorni dalla presentazione della relazione della Commissione.
3. Ove il Consiglio non vi provveda entro il termine di cui al precedente comma, ciascun consigliere ha la facoltà di chiedere il passaggio alla votazione finale.
4. Scaduto quest'ultimo termine, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale.

Articolo 51 **Referendum consultivo**

1. È ammesso referendum consultivo su questioni a rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale; è escluso nei casi previsti dall'art. 49, comma 4, del presente Statuto.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:
 - a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune;
 - b) qualora vi sia richiesta da parte di un terzo della popolazione elettorale, risultante al 31 dicembre dell'anno precedente;
 - c) quando vi sia la proposta di frazioni che rappresentino complessivamente almeno la metà della popolazione elettorale.

3. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

4. Il referendum è valido se alla votazione partecipano il cinquanta per cento più uno degli elettori aventi diritto al voto ed il quesito è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta degli elettori che partecipano alla votazione; altrimenti è dichiarato respinto.

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Articolo 52

Diritto di partecipazione al procedimento

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbono intervenire.

2. Coloro che sono portatori di interessi, pubblici o privati, e le associazioni portatrici di interessi diffusi hanno facoltà di intervenire nel procedimento, qualora possa loro derivare un pregiudizio dal provvedimento.

3. I soggetti di cui ai commi precedenti hanno diritto di prendere visione degli atti del procedimento e di presentare memorie e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di esaminare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Articolo 53

Comunicazione dell'avvio del procedimento

1. Il Comune e gli enti ed aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:

a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;

b) l'oggetto del procedimento;

c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.

2. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma, mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Articolo 54

Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti del Comune e degli enti ed aziende da esso dipendenti sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione, rispettivamente, del Sindaco o del Presidente degli enti ed aziende, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, di enti o di imprese ovvero sia di pregiudizio agli interessi del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

2. Presso apposito ufficio comunale debbono essere tenute a disposizione dei cittadini le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei Regolamenti comunali.

Articolo 55

Diritto di accesso

1. Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti adottati dagli organi del Comune o degli enti ed aziende dipendenti, secondo le modalità stabilite dal regolamento.
2. Il regolamento disciplina, altresì, il diritto dei cittadini, singoli o associati, di ottenere il rilascio degli atti e provvedimenti, di cui al precedente comma, previo pagamento dei soli costi.
3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 10- comma 2- del presente Statuto, ed al fine di assicurare il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, è istituito idoneo ufficio presso il quale sono fornite tutte le notizie relative all'attività del Comune e degli enti ed aziende dipendenti.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Articolo 56

Istituzione. Attribuzioni

1. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.
2. Spetta al Difensore civico curare, a richiesta di singoli cittadini, ovvero di enti, pubblici o privati, e di associazioni il regolare svolgimento delle loro pratiche presso l'Amministrazione comunale e degli enti ed aziende dipendenti.
3. Il Difensore civico agisce d'ufficio, qualora, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, accerti situazioni simili a quelle per le quali è stato richiesto di esplicitare il suo intervento, ovvero qualora abbia notizia di abusi o di possibili disfunzioni o disorganizzazioni.
4. I consiglieri comunali non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico.
5. Il Difensore civico ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e dagli enti ed aziende dipendenti copia di atti e documenti, nonché, ogni notizia connessa alla questione trattata.
6. Il funzionario che impedisca o ritardi l'espletamento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti.
7. Qualora il Difensore civico venga a conoscenza, nell'esercizio delle sue funzioni, di fatti costituenti reato ha l'obbligo di farne rapporto all'Autorità giudiziaria.

Articolo 57

Nomina

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.
2. Se dopo tre votazioni nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nella terza votazione ed è proclamato eletto chi abbia conseguito il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.
3. Il Consiglio comunale è convocato almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Difensore civico. In caso di vacanza dell'incarico, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni. In sede di prima applicazione, il Consiglio deve essere convocato entro trenta giorni dall'approvazione del regolamento di cui all'art. 62 del presente Statuto.

Articolo 58

Requisiti

1. Il Difensore civico è scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.
2. Non sono eleggibili alla carica:
 - a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di consigliere comunale;
 - b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
 - c) i membri del Comitato regionale di controllo sugli atti del Comune;
 - d) gli amministratori di ente o azienda dipendente del Comune;
 - e) coloro che si sono presentati come candidati nelle liste elettorali comunali di Corteno Golgi nelle ultime elezioni amministrative e non sono stati eletti, i segretari dei partiti locali ed i dirigenti sindacali.

Articolo 59

Durata in carica, decadenza e revoca

1. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
2. In caso di perdita dei prescritti requisiti, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.
3. Il Difensore civico può essere revocato, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con voto del Consiglio comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Articolo 60

Sede, dotazione organica, indennità

1. L'ufficio del Difensore civico ha sede presso la Casa comunale.
2. All'assegnazione del personale provvede la giunta comunale, d'intesa con il difensore civico, nell'ambito del ruolo unico del personale comunale.
3. Al difensore civico può essere concessa un'indennità di carica stabilita dal Consiglio Comunale oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Articolo 61

Rapporti con gli organi comunali

1. Il Difensore civico, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'azione, invia:
 - a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
 - b) relazioni dettagliate alla Giunta comunale su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi e ripetute irregolarità o negligenze da parte degli uffici;
 - c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio comunale, sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti o aziende, oggetto del suo intervento.

Articolo 62

Modalità e procedure d'intervento

1. Il regolamento disciplina le modalità e le procedure dell'intervento del Difensore civico.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Articolo 63

Principi e criteri direttivi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di decentramento e di separazione tra compiti di indirizzo e di controllo, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica e contabile, spettanti al Segretario comunale e ai dirigenti.
2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'ufficio comunale si riparte in aree e settori funzionali.

Articolo 64

Personale

1. I dipendenti del Comune sono inquadrati in un ruolo organico, deliberato dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. c), della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.
3. Il regolamento disciplina
 - a) la dotazione organica del personale;
 - b) le procedure per l'assunzione del personale;
 - c) l'organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - d) l'attribuzione al Segretario comunale e ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi comunali;
 - e) le modalità di funzionamento della Commissione di disciplina;
 - f) le modalità per il conferimento delle collaborazioni esterne, di cui all'art. 51 comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4. Il Comune promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale.
5. Il Comune garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del proprio personale.

Articolo 65

Segretario comunale

1. Il Segretario comunale sovrintende, dirige e coordina gli uffici ed i servizi comunali, avvalendosi della collaborazione dei responsabili dei predetti uffici e servizi.
2. Dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici.
3. Il Segretario comunale e i dirigenti esaminano collegialmente i problemi organizzativi e formulano agli organi comunali soluzioni e proposte.

Articolo 66

Vice segretario

1. Il Vice segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, con provvedimento dell'autorità competente.

2. È nominato dalla Giunta Comunale tra i dirigenti della qualifica apicale con le modalità previste dal Regolamento Organico.

Articolo 67 **Compiti dirigenziali**

1. I dirigenti sono direttamente responsabili dell'attuazione dei fini e dei programmi fissati dall'Amministrazione, del buon andamento degli uffici e dei servizi cui sono preposti, del rendimento e della disciplina del personale assegnato alle loro dipendenze, della buona conservazione del materiale in dotazione.
2. I dirigenti, nell'organizzazione ed utilizzazione delle risorse assegnate, agiscono in piena autonomia tecnica, di decisione e di direzione.
3. Spetta, inoltre, ai dirigenti:
 - a) presiedere le gare per acquisti, alienazioni, locazioni, somministrazioni o appalti di opere pubbliche, con l'osservanza delle norme stabilite dal regolamento per la disciplina dei contratti;
 - b) esprimere il parere sulle proposte di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - c) adottare gli atti a rilevanza esterna, non espressamente riservati dalla legge agli organi istituzionali del Comune; rientrano in tali atti le licenze e le autorizzazioni di cui all'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - d) emanare istruzioni e circolari per l'applicazione di leggi e regolamenti;
 - e) partecipare agli organi collegiali operanti nell'ambito dell'Amministrazione comunale.

Articolo 68 **Incarichi di dirigenza**

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto o per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno, in misura comunque non superiore al 10% dei posti previsti in organico per la qualifica dirigenziale.
2. L'assunzione è disposta, a seguito di concorso per titoli e colloquio, con deliberazione della Giunta Comunale, che fissa la durata, in misura non superiore a tre anni, e la retribuzione. Il rinnovo deve essere disposto, per una sola volta, con motivata deliberazione della Giunta stessa.
3. I dirigenti esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice segretario.
4. I dirigenti esterni sono soggetti alla norme stabilite per i dirigenti comunali dall'ordinamento e dal presente statuto.

Articolo 69 **Direzione aree funzionali**

1. Il Consiglio comunale individua le aree omogenee raggruppanti più uffici o servizi e conferisce l'incarico di direzione e di coordinamento delle predette aree a dirigenti della qualifica apicale.
2. L'incarico, che si aggiunge alla direzione dell'ufficio o servizio, è triennale ed è rinnovabile o revocabile, in qualunque tempo, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, in conformità dell'art. 51, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. La deliberazione di cui al comma 1, determina altresì l'ammontare del trattamento economico aggiuntivo, in conformità agli accordi collettivi nazionali di categoria.

CAPO II

ENTI, AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE COMUNALE

Articolo 70

Costituzione e partecipazione

1. La deliberazione del Consiglio comunale, che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione e il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. Per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune negli enti di cui al precedente comma, si applicano gli artt. 32, comma 2, lett. n), e 36, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Qualora si intenda addivenire alla revoca di singoli amministratori o dell'intero organo esecutivo di un Ente, la relativa motivata proposta del Sindaco o sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati, deve essere accompagnata dalla contestuale designazione di nuovi amministratori od organi.
4. I rappresentanti del comune negli enti di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende, pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti.
5. Ai predetti rappresentanti spettano le indennità ed i permessi previsti dalla legge.

Articolo 71

Istituzioni

1. Il Consiglio di amministrazione delle istituzioni, di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si compone di cinque membri, nominati dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 75, comma 2, del presente Statuto. Esso dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale.
2. Il Presidente è designato dal Consiglio di amministrazione nel suo seno. Egli ha la rappresentanza dell'Istituzione e cura i rapporti dell'Ente con gli organi comunali.
3. Il direttore è nominato dalla Giunta comunale, che lo sceglie tra i dirigenti della qualifica apicale. Il restante personale è tratto, di norma, dall'organico comunale, con i criteri stabiliti dal Regolamento del Personale.
4. Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi dell'Istituzione e le competenze del Direttore sono stabiliti da regolamento comunale che disciplina, altresì, l'organizzazione interna dell'Ente, le modalità con le quali il Comune esercita i suoi poteri di indirizzo, di vigilanza, e di controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

Articolo 72

Vigilanza e controlli

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalla legge e dai regolamenti o dagli statuti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta alla Giunta comunale la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. La Giunta riferisce, annualmente, al Consiglio Comunale in merito alla attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine i rappresentanti del Comune degli enti citati debbono presentare alla Giunta comunale, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e aziende e degli obiettivi raggiunti.

Articolo 73

Personale

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 51, comma 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142., lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi a rilevanza pubblica e privata.

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

Articolo 74

Demanio e patrimonio

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali, che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari, secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

Articolo 75

Beni patrimoniali disponibili

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 4, del presente Statuto, i beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 76

Contratti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 56 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma precedente.
3. I contratti, redatti secondo le deliberazioni che li autorizzano diventano impegnativi per il comune con la stipulazione.

Articolo 77

Contabilità e bilancio

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvede la Giunta comunale, collegialmente e a mezzo dell'assessore competente.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende, in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio ed al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

Articolo 78
Controllo economico-finanziario

1. I dirigenti sono tenuti a verificare, trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti dirigenti predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al competente assessore.

Articolo 79
Controllo di gestione

1. La Giunta comunale, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, dispone semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. La Giunta comunale trasmette, semestralmente, al Consiglio comunale ed al revisore dei conti, una situazione aggiornata del bilancio, con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa", degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.
3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa e i rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI

L'ATTIVITA' NORMATIVA

Articolo 80
Ambito di applicazione dei regolamenti

1. I regolamenti, di cui all'art. 5 della legge 8 giugno 1990, n. 142, incontrano i seguenti limiti:
 - a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi ed i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;
 - b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;
 - c) non possono contenere norme a carattere particolare;
 - d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;
 - e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata dal regolamento anteriore.
2. Spetta ai singoli assessori preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

Articolo 81
Procedimento di formazione dei regolamenti

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun consigliere comunale, alla Giunta comunale, alle singole frazioni ed ai cittadini, ai sensi dell'art. 49 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 32, comma 2, lett. a), della legge 8 giugno 1990, n. 142, fatti salvi i casi in cui la competenza è attribuita direttamente alla Giunta comunale dalla legge o dal presente Statuto.

3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142; una seconda, da effettuarsi, per la durata di quindici giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni od omologazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 82

Modalità

1. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio comunale, con le modalità di cui all'art. 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, purché, sia trascorso un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica od integrazione.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- I. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
- II. I regolamenti sulle modalità di intervento del Difensore civico, sugli istituti della partecipazione e sull'amministrazione del patrimonio devono essere deliberati entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.